



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 122 c.o.m.

Corpo sanitario militare marittimo

Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:

- a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
- b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
- d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
- e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	IV — Forze armate
Capo	III — Marina militare
Sezione	I — Disposizioni per la marina militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-122-corpo-sanitario-militare-marittimo>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it